

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1941-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ROMANO Antonio)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

---

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1962

---

Estensione delle norme sull'applicazione del giudizio direttissimo

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il procedimento che ispira l'istruzione sommarissima o giudizio direttissimo è l'opportunità di provvedere con procedimento rapido e sbrigativo alla cognizione dei reati, dei quali la prova sia evidente, in modo che la istruttoria si palesi superflua.

La caratteristica del giudizio direttissimo è che dalla fase delle indagini si passa subito, d'un balzo, al dibattimento, senza un intervallo.

La procedura per la citazione direttissima fu introdotta la prima volta nel Codice italiano del 1865, in considerazione della prevalenza della immediatezza quando non sono necessarie particolari indagini istruttorie.

Precedenti storici non ne mancavano, se si consideri che già nel diritto giustiniano il reo di reato poteva essere tratto in stato di arresto avanti al giudice nel termine di giorni 10; e che per la legge salica il reo, sorpreso in flagrante delitto, era subito tradotto avanti al Tribunale convocato d'urgenza. Il Codice del 1865, all'articolo 46, prevedeva la citazione direttissima per i casi di reati flagranti puniti con detenzione superiore ai tre mesi o con altra pena più grave. In tal caso il Pubblico ministero procedeva ad eventuali, sommari atti istruttori e, se il reato era di competenza del tribunale, aveva facoltà di tradurre l'imputato immediatamente all'udienza, facendo citare anche verbalmente i testimoni.

Erano esclusi i reati politici e di stampa. Anche il Codice del 1913 (articolo 290) ammise la citazione direttissima.

L'istituto è stato mantenuto dal Codice vigente, che ha solo modificato la denominazione in quella più corretta di « giudizio direttissimo ».

Tre presupposti sono richiesti perchè possa farsi luogo a tale specie di procedimento: *a)* che si tratti di arresto in flagranza di reato o di persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza (articolo 502); *b)* che non siano necessarie speciali

indagini; *c)* che il tribunale, chiamato a giudicare l'imputato e dinanzi al quale deve essere condotto, segga in udienza nel dì dell'arresto, o non oltre il quinto giorno dall'arresto; in ipotesi di competenza della Corte di assise, questa si trovi in sessione o debba esserlo entro cinque giorni da quello dell'arresto (articolo 502). Egualmente avviene dinanzi al pretore, in quanto scelga tale procedimento (articolo 505).

La pratica giudiziaria ha dimostrato che il procedimento direttissimo può estendersi anche a casi che presentino affinità con quelli previsti dal Codice vigente.

Ed infatti al Convegno nazionale presieduto dall'onorevole De Nicola nel 1953, nella seduta del 30 novembre detto anno fu approvata alla unanimità una proposta De Ruggiero-Guarnieri affinchè venissero ampliati i casi di giudizio direttissimo.

A questo mira il disegno di legge di iniziativa governativa, estendendo il giudizio direttissimo nei confronti di persone non arrestate nella flagranza del reato, sempre che si trovino in stato di carcerazione preventiva, in conseguenza d'ordine dell'autorità giudiziaria e non siano necessarie speciali indagini.

Cade la condizione dell'arresto in flagranza dell'imputato, ma rimane fermo il riferimento al momento del commesso reato, in quanto l'ordine dell'autorità deve essere emesso entro il 20° giorno dal commesso reato, e l'arrestato deve essere presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto.

L'innovazione può essere accolta ove si consideri che numerosi sono i casi in cui, anche fuori della flagranza, possono immediatamente assumersi elementi di prova generica e specifica, che escludono la necessità di speciali indagini.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO Antonio, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Nell'articolo 502 del Codice di procedura penale, dopo il primo capoverso, è inserito il seguente:

« Si può, inoltre, procedere a giudizio direttissimo nei confronti di persona arrestata a seguito di ordine di cattura emesso entro il ventesimo giorno dal commesso reato, se non sono necessarie speciali indagini e l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il quinto giorno dall'arresto ».